

Il facsimile di waiver respinto dagli svizzeri

Facsimile di waiver dell'Agenzia delle entrate rispedito al mittente dalle banche svizzere. Alcuni istituti di credito elvetici stanno informando i clienti che hanno attivato la voluntary disclosure di non poter utilizzare la bozza di «lasciapassare» per lo scambio di informazioni predisposta dall'amministrazione finanziaria (si veda *ItaliaOggi* del 22 maggio 2015). Una decisione dovuta al fatto che lo standard sarebbe in contrasto con il Codice svizzero delle obbligazioni. L'utilizzo del facsimile approvato dall'Agenzia è comunque facoltativo e non obbligatorio. I modelli di waiver invece utilizzati dalle banche, che *ItaliaOggi* ha potuto consultare, comprendono meno informazioni rispetto al prospetto messo a punto dalle Entrate: non sono riportati i beneficiari effettivi, i delegati e/o procuratori, né la qualifica del soggetto che controfirma la liberatoria in rappresentanza della banca estera. Identica invece l'efficacia temporale: l'autorizzazione resterà valida fino a quando lo scambio automatico di informazioni di stampo Ocse o l'accordo bilaterale Italia-Svizzera non saranno in funzione. Si ricorda che il waiver deve essere utilizzato dai contribuenti che intendono tenere fuori dall'Ue i patrimoni regolarizzati tramite la collaborazione volontaria, al fine di massimizzare gli sconti sulle sanzioni da monitoraggio fiscale (identici a quelli applicabili a chi rimpatria materialmente le somme in Italia).

Valerio Stroppa

